

Codice DB1406

D.D. 20 luglio 2010, n. 1895

**Autorizzazione idraulica n. 4367 per l'installazione di un ponte provvisorio tipo Bailey sul Torrente Dora di Melezet, in Comune di Bardonecchia (TO) - Richiedente: Provincia di Torino.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia di Torino, (omissis) all'installazione di un ponte provvisorio tipo Bailey sul Torrente Dora di Melezet, in Comune di Bardonecchia (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori potranno essere realizzati dopo l'ottenimento da questo Settore della concessione a titolo gratuito per l'occupazione del sedime demaniale ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004;
2. l'opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del ponte e della scogliera in destra orografica nei riguardi di tutti i carichi di progetto;
4. il piano di posa della fondazione della scogliera dovrà essere posto ad una quota tale da garantire la stabilità del manufatto; tale quota dovrà essere per il tratto a valle del dado di fondazione del ponte in oggetto almeno inferiore di circa m. 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
5. i massi costituenti la scogliera in destra orografica dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 q.li;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà possedere tutti i permessi/titoli/autorizzazioni ovvero ogni altro provvedimento necessario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Vicario della Direzione  
Andrea Tealdi